



Prot. 1045/2019

BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO JUNIOR AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DI SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA - SSD: M-PSI/02

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 30/05/2019 con la quale è stata approvata l'emanazione del presente bando;

VISTO il progetto di ricerca HANDmade (G.A. n. 759651) - ERC Starting Grant 2017 - di cui è responsabile la prof.ssa Viviana BETTI;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria da parte del Responsabile Amministrativo Delegato;

VISTO il Regolamento per l'assegnazione da parte di Dipartimenti di borse di studio per attività di ricerca da istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti e derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, Enti pubblici/privati/internazionali o imprese;

DECRETA

ART. 1

E' indetta una selezione da svolgersi presso il Dipartimento di Psicologia nell'ambito delle neuroscienze cognitive per l'assegnazione di 1 borsa di studio junior per attività di ricerca dal titolo **“Acquisizione di segnali neurofisiologici durante paradigmi di *resting state* e movimenti naturalistici della mano”** (SSD: M-PSI/02), della durata di tre (3) mesi, finanziata dal progetto HANDmade (G.A. n. 759651) - ERC Starting Grant 2017 - per un importo pari a euro 2.400,00.

RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof.ssa Viviana BETTI.



ART. 2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, i candidati in possesso delle seguenti caratteristiche:

borsa junior: senza limiti di cittadinanza, è riservata al possessore di laurea triennale iscritto a un corso di laurea magistrale o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento, nonché al titolare di laurea magistrale o vecchio ordinamento. Per partecipare al bando, il candidato non deve avere ancora compiuto 29 anni.

L'equivalenza è stabilita, anche riguardo ai titoli conseguiti all'estero e ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice.

ART. 3

La selezione avviene per titoli ed esami (colloquio). La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale nel modo seguente:

Borsa junior: il punteggio è espresso in quarantesimi

Fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso diversamente;

fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando;

fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo livello, attestati di frequenza e di



conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di formazione, di corsi di perfezionamento post lauream di primo livello e di attività di formazione conseguiti in Italia o all'estero);
fino a 15 punti per il colloquio.

Il colloquio valutativo verterà sulla conoscenza dei paradigmi di registrazione e sul *common pitfalls* nell'acquisizione dei segnali neurofisiologici.

Il candidato per essere ammesso al colloquio deve conseguire nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 13.

Qualora la selezione venga effettuata per titoli e colloquio, la valutazione dei titoli deve precedere il colloquio. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Gli esiti della valutazione dei titoli e la lista dei candidati ammessi al colloquio devono essere pubblicati, prima dell'effettuazione del colloquio, sul sito web del Dipartimento e sul sito dell'Ateneo 'Amministrazione Trasparente'. Ai candidati ammessi viene inoltre data comunicazione tramite posta elettronica e/o sito web del Dipartimento della data, l'ora e la sede di svolgimento del colloquio, con un preavviso di almeno 7 giorni decorrenti dalla data di invio della comunicazione e/o dalla data di pubblicazione sul sito web di Dipartimento. I candidati stranieri o italiani residenti all'estero, ovvero i candidati impossibilitati per gravi e comprovati motivi ad essere presenti, possono sostenere il colloquio anche attraverso mezzi telematici, mediante utilizzo di postazioni informatiche situate presso strutture idonee, tali da consentire l'accertamento dell'identità personale del candidato e da garantire che il colloquio sia sostenuto dallo stesso, senza alcun ausilio e previo consenso della Commissione esaminatrice.



ART. 4

L'importo della borsa di studio per attività di ricerca ammonta a € 2.400,00 ed è erogato dal Dipartimento in n. 3 rate/tranche.

ART. 5

Le domande di partecipazione alla selezione, firmate dagli aspiranti, devono:

- pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento stesso dip.psicologia@cert.uniroma1.it entro e non oltre la mezzanotte della data di scadenza del bando sotto riportata;
- in alternativa, essere consegnate a mano presso gli uffici amministrativi del Dipartimento di Psicologia - Sapienza Università di Roma, via dei Marsi, 78 - 00185 Roma - Il piano, stanza 221.

Nell'oggetto dell'e-mail/raccomandata a mano di presentazione della domanda, i candidati dovranno indicare la seguente dicitura: **“Concorso per borsa di studio per ricerca - Bando 1045/2019”**

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il **25 giugno 2019**.

Nella domanda, corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ciascun candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- codice fiscale;
- indirizzo completo di residenza;



cittadinanza;

indirizzo di posta elettronica scelto per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura di selezione;

i titoli accademici conseguiti - specificando la data, il voto e le istituzioni che li hanno conferiti.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti (diversi da qualsiasi atto autocertificabile):

una copia o un *abstract* della tesi di laurea;

eventuali pubblicazioni e altri titoli;

curriculum vitæ;

eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca e altro)

ART. 6

La borsa di studio per attività di ricerca è assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da apposita Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento.

Gli Atti vengono approvati con provvedimento del Direttore del Dipartimento. A seguito poi della verifica della regolarità degli aspetti amministrativi da parte del Responsabile del Procedimento, gli Atti vengono pubblicati sia sul sito web del Dipartimento sia sul sito dell'Ateneo "Amministrazione Trasparente", firmati dal Direttore del Dipartimento e validati dal Responsabile Amministrativo Delegato per quanto attiene la copertura contabile.



Il Direttore del Dipartimento trasmette al candidato vincitore comunicazione per via telematica. In tale comunicazione è indicata la data di decorrenza della borsa e confermata la relativa durata.

Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di studio per attività di ricerca, l'assegnatario deve far pervenire, pena decadenza, al Dipartimento la dichiarazione di accettazione.

In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata assegnazione entro il termine stabilito, la borsa di studio per attività di ricerca viene assegnata al candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

ART. 7

La Commissione, all'esito della procedura di selezione di cui all'art. 6 del Regolamento, formula una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio per attività di ricerca è assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio per attività di ricerca è attribuita al candidato più giovane di età.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

La borsa che - per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione - resta disponibile, è attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 8

L'assegnatario ha l'obbligo di osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati, nonché il codice etico di Ateneo.



I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, da presentare, unitamente alla valutazione del Responsabile Scientifico, al Direttore del Dipartimento.

Nel caso in cui i requisiti soggettivi vengano meno nel periodo della percezione della borsa, l'erogazione della stessa è immediatamente interrotta, con apposito provvedimento di revoca.

La borsa è incompatibile con:

altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista;

la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero;

assegni di ricerca;

rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni;

attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente.

I borsisti possono svolgere attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all'Università in relazione alle attività svolte.

Non possono partecipare a procedure di assegnazione delle borse di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il responsabile scientifico della borsa di ricerca, con un professore o ricercatore afferente al Dipartimento o alla struttura sede dell'attività



della borsa di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

La borsa di studio per attività di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

ART. 9

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio per attività di ricerca e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dal progetto di ricerca o dalla convenzione.

ART. 10

Le borse di studio per attività di ricerca sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche come confermato dalla risoluzione n. 120/E del 22.11.2010 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - e non danno luogo a trattamenti previdenziali né valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

ART. 11

I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso sono trattati nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

Tali dati sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso. Il



conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente regolamento. In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti garantiti dalla vigente legislazione.

La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede dell'Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento.

ART. 12

Il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Dott.ssa Daniela Padulo (daniela.padulo@uniroma1.it).

Roma, 5 giugno 2019

F.TO

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Pierluigi Zoccolotti